

# **COMUNE DI RESCALDINA**

## ***Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche***

*ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 “ Riforma della disciplina relativa al settore commercio a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59”;*  
*della Legge Regione Lombardia 02 febbraio 2010 n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” e s.m.i.;*  
*del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi del mercato interno”;*  
*della Legge Regionale 24 settembre 2015 n. 24 "Integrazioni alla LR 6/2010. Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali" ;*  
*della Legge Regionale 24 settembre 2015 n. 25 “ modificazioni ed integrazioni alla L.R. 6/2010 concernenti le fiere”;*  
*della Legge Regionale 29 aprile 2016 n. 10 “Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010 n.6;*  
*delle D.G.R. n. 5061 del 18 aprile 2016, la n. 5296 del 13 giugno 2016 e la n. 5345 del 27 giugno 2016;*  
*della DCR 3 marzo 2015 n. X/643 “ risoluzione 28 concernente la somministrazione temporanea in occasione di sagre e fiere”*

## **SOMMARIO**

### **TITOLO I – NORMATIVA GENERALE**

- Art. 1 - Oggetto*
- Art. 2 - Definizioni*
- Art. 3 - Finalità*
- Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere e criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati di nuova istituzione*
- Art. 5 - Forme di consultazioni delle parti sociali*
- Art. 6 - Compiti degli uffici comunali*
- Art. 7 - Modalità d'esercizio dell'attività*
- Art. 8 - Produttori ed imprenditori agricoli: autorizzazione d'esercizio*
- Art. 9 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione*
- Art. 10 - Pubblicità dei posteggi liberi*
- Art. 11 - Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione*
- Art. 12 - Commercio su aree commerciali private. Criteri di assegnazione*
- Art. 13 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante*
- Art. 14 - Autorizzazioni stagionali, temporanee od occasionali*
- Art. 15 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione*
- Art. 16 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area*
- Art. 17 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio*
- Art. 18 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio*
- Art. 19 - Indirizzi generali in materia di orari*
- Art. 20 - Festività*
- Art. 21 - Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare*
- Art. 22 - Condotta dei venditori*
- Art. 23 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico - Canone di occupazione e di concessione*
- Art. 24 - Validità delle presenze*
- Art. 25 - Dimostrazione del titolo ed informazioni*
- Art. 26 - Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati*
- Art. 27 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere*
- Art. 28 - Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche*

### **TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI**

- Art. 29 - Definizione*
- Art. 30 - Concessione del posteggio - Durata*
- Art. 31 - Planimetria dei mercati*
- Art. 32 - Utilizzo del posteggio*
- Art. 33 - Dimensioni dei posteggi*
- Art. 34 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato*
- Art. 35 - Scambio reciproco di posteggio*
- Art. 36 - Tipologia merceologica*
- Art. 37 - Attività con il sistema del battitore*
- Art. 38 - Messa a disposizione di aree private*
- Art. 39 - Posteggi riservati ai produttori agricoli*
- Art. 40 - Decadenza dalla concessione del posteggio*
- Art. 41 - Decadenza dalla concessione del posteggio e del titolo autorizzatorio*
- Art. 42 - Revoca della concessione del posteggio*
- Art. 43 - Posteggi temporaneamente liberi - Assegnazione precaria*

- Art.44 - Effettuazione di mercati straordinari*  
*Art.45 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità*  
*Art.46 - Mercati e posteggi sparsi: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari*

### **TITOLO III - COMMERCIO ITINERANTE**

- Art.47 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante*  
*Art.48 - Determinazione degli orari*  
*Art.49 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo e artigiano.*  
*Modalità. Orari. Divieti*

### **TITOLO IV - FIERE**

- Art.50 - Tipologia ed aree destinate a fiere*  
*Art.51 - Autorizzazione per operare nelle fiere*  
*Art.52 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria*  
*Art.53 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati*  
*Art.54 - Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali.*  
*Orari*

### **TITOLO V - ALTRE AREE DISTRIBUTIVE**

- Art.55 - Assegnazione, revoca, decadenza: rinvio*  
*Art.56 - Aree per esercizio stagionale*  
*Art.57 - Aree per esercizio temporaneo o occasionale*  
*Art.58 - Aree commerciali private*  
*Art.59 - Produttori ed imprenditori agricoli*  
*Art.60 - localizzazione, caratteristiche e orari dei posteggi fuori mercato*

### **TITOLO VI - NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA**

- Art.61 - Normativa igienico-sanitaria*

### **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art.62 - Disposizioni transitorie e finali*  
*Art.63 - Vigilanza*  
*Art.64 - Sanzioni*  
*Art.65 - Recidiva nelle violazioni*  
*Art.66 - Risarcimento danni*  
*Art.67 - Diffida - Esecuzione d'ufficio*  
*Art.68 - Osservanza degli altri Regolamenti comunali*  
*Art.69 - Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore*  
*Art.70 - Pubblicità del regolamento*

## **TITOLO I - NORMATIVA GENERALE**

### **Art. 1 – Oggetto**

1. *Il presente Regolamento determina le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa nel settore dell'attività del commercio su area pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e statale. Le procedure per il rilascio dei titoli autorizzativi ed i comportamenti da tenersi, da parte degli operatori, nell'esercizio dell'attività, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla **D.G.R. 27 giugno 2016 n. X/5345** e per quanto previsto della legge regionale n. 06 del 03 febbraio 2010 – testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere e s.m.i..*
2. *Saranno inoltre osservate tutte le direttive regionali e/o ministeriali già impartite o che saranno successivamente emanate.*
3. *Le relative procedure sono improntate ai criteri di semplificazione e trasparenza introdotti dalla legge n. 241/90 e s.m.i. e dalle Leggi Regione Lombardia n. 1 e n. 8 del 2007.*
4. *Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale previo parere delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dai rappresentanti delle imprese commerciali su aree pubbliche **maggiormente rappresentativi** e dai rappresentanti del mercato.*
5. *Tutti i provvedimenti di polizia amministrativa commerciale vengono adottati salvi i diritti di terzi, verso i quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.*
6. *I titoli autorizzativi hanno carattere permanente salvo che non si riferiscano ad attività da svolgersi per un determinato periodo.*
7. *Chi intende effettuare l'attività di commercio su area pubblica a qualsiasi titolo è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti, relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, commerciali, di polizia urbana, dei tributi locali (pubblicità e di occupazione suolo ed aree pubbliche).*

### **Art. 2 – Definizioni**

1. *Agli effetti del presente regolamento s'intendono:*
  - *per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;*
  - *per aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;*
  - *posteggio, la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;*
  - *per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;*
  - *per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità **sulla base di apposita convenzione o altro atto idoneo**, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, **indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;***
  - *per sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, **indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;***

- *calendario regionale delle fiere e delle sagre: l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;*
- *per presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;*
- *per presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;*
- *per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale e soggetto al rilascio della concessione;*
- *per mercato straordinario: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, **in occasione di festività o eventi particolari** e con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;*
- *per migliona: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;*
- *per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;*
- *per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;*
- *per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 114/98 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;*
- *per tipologia merceologica del posteggio: la destinazione del posteggio in relazione a specifici prodotti merceologici nell'ambito del settore alimentare o non alimentare;*
- *per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;*
- *per "spuntista": l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;*
- *per produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi.*
- *Per attrezzature, i banchi, i chioschi, i trespoli, **ancorchè muniti di ruote**, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.*

### **Art. 3 - Finalità**

*Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:*

- a) favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore valorizzando la funzione commerciale su aree pubbliche;*
- b) considerare l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;*
- c) salvaguardare e riqualificare i centri storici mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;*
- d) salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente, dotando l'area mercatale di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente*

normativa igienico-sanitaria favorendo i mercati in sede propria rispetto a quelli su strada;

e) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:

1. un facile accesso ai consumatori;
2. sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
3. il minimo disagio alla popolazione;
4. la salvaguardia delle attività commerciali in atto;
5. un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate.

#### **Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere e criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati di nuova istituzione**

Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune deve rispettare:

- a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, di cui alla disciplina comunitaria statale e regionale vigente, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- c) le limitazioni e i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico - sanitari o di pubblico interesse in genere;
- d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;

**Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati di nuova attuazione si applicano i criteri previsti dall' art. 3.2.2. allegato A della Dgr n. 5345 del 27/06/16.**

#### **Art. 5 – Forme di consultazioni delle parti sociali**

Il Comune sente obbligatoriamente le associazioni dei consumatori e degli utenti, i rappresentanti delle imprese commerciali su aree pubbliche, che esprimono parere non vincolante sulle seguenti materie:

- a) programmazione dell'attività
- b) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi
- c) istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere
- d) definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico
- e) predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche

Il parere di tali organismi dovrà pervenire entro venti giorni dalla richiesta, in mancanza l'Ufficio competente procederà prescindendo dallo stesso.

#### **Art. 6 - Compiti degli uffici comunali**

La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso il S.U.A.P. ed il Servizio Polizia Locale assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

Il Responsabile del Servizio si avvale, per l'attività gestionale, di controllo e di polizia amministrativa, del personale previsto dalla vigente pianta organica.

La competenza per il rilascio delle autorizzazioni, delle concessioni di posteggio, al ricevimento ed evasione di reclami o ricorsi in materia, nonché a corrispondere gli eventuali scritti difensivi ed emettere la relativa ordinanza ingiunzione, sono



attribuite al Responsabile del Servizio, in esecuzione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

#### **Art. 7 – Modalità d'esercizio dell'attività**

*Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per dodici anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.*

*Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate di norma al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita **e comunque per non più di due ore**, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra **ancorchè muniti di ruote**, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante **già posizionatosi in precedenza. L'operatore deve spostarsi di almeno 500 metri dal posto in cui si è posizionato**. Chiunque violi il divieto di cui sopra è punito con la sanzione di cui all'articolo 27 comma 6 bis L.R. 06/2010 e s.m.i. -*

*L'esercizio dell'attività di cui sopra, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative, secondo le norme vigenti.*

*Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica, entro 6 mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita **dandone comunicazione al comune che ha rilasciato l'autorizzazione**. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.*

*L'autorizzazione su posteggi dati in concessione, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.*

*L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.*

*Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.*

*Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della L.R. 06/2010 e s.m.i..*

***Il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo.***

#### **Art. 8 - Produttori ed imprenditori agricoli: autorizzazione d'esercizio**

*Per i produttori e gli imprenditori agricoli l'autorizzazione d'esercizio è sostituita dalla dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i..*

*In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi ai produttori ed imprenditori agricoltori può essere fatta per un decennio e riguardare l'intero anno solare oppure periodi limitati dell'anno.*

#### **Art. 9 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione**

*L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato settimanale mediante utilizzo di posteggi dati in concessione **di dodici anni** è rilasciata dal Responsabile del*

**Suap**, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi disponibili nel mercato settimanale. La graduatoria è approvata dal Responsabile del **Suap**.

Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al **Suap**, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi del presente Regolamento e delle leggi regionali vigenti.

Nella domanda devono essere dichiarati:

- a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, **indirizzo pec e e-mail**. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società, **indirizzo pec e e-mail**;
- b) codice fiscale/partita IVA;
- c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della L.R. 06/2010 e s.m.i.;
- d) **gli estremi dell' autorizzazione e relativa concessione di posteggio, se possedute**, nello stesso mercato, nel quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d'area pubblica;
- e) **la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento**, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;
- f) la tipologia merceologica.

Ai fini della formulazione della graduatoria, ai sensi dell' **Intesa della Conferenza unificata Stato-Regione-Enti sottoscritta in data 05/07/2012 e della D.G.R. 27/06/16 n. 5345**, saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

**a) Criteri legati alla maggior professionalità:**

- **anzianità di iscrizione nel Registro delle imprese fino a 5 anni = punti 40;**
- **anzianità di iscrizione nel Registro delle imprese maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50;**
- **anzianità di iscrizione nel Registro delle imprese oltre 10 anni = punti 60;**

**b) Criteri legati all'anzianità acquisita sul posteggio, riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell' avente causa:**

- **al soggetto titolare della concessione in scadenza al momento di presentazione della domanda sono attribuiti punti 40.**

**c) Criteri legati all'impresa:**

- **presentazione di apposita documentazione, attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali sono attribuiti punti 3.**

**A parità di punteggio totale la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.**

Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile del **Suap** cura che avvenga la pubblicazione della graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui sopra. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al **Suap** entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il **responsabile del Suap** è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della



decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'Albo Pretorio **on line** del Comune. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

#### **Art. 10 - Pubblicità dei posteggi liberi**

Il responsabile del **Suap** provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio **on line** e sul sito web del **Comune di Rescaldina** dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione. Ogni interessato può presentare domanda, contenente le indicazioni precisate all'art. 9, del presente regolamento al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi.

#### **Art. 11 - Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione**

I posteggi posti fuori mercato oppure su aree private, **nelle disponibilità** del Comune, sono assegnati dal Responsabile del **Suap** sulla base di apposita graduatoria pubblicata all'Albo Pretorio **on line del Comune** per **trenta** giorni consecutivi.

Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori mercato, l'assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura del bando di concorso pubblico pubblicato all'Albo Pretorio **on line del Comune** per **sessanta** giorni consecutivi, al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della L.R. 06/2010 e s.m.i..

L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei posteggi fuori mercato mediante utilizzo di posteggi dati in concessione di dodici anni è rilasciata dal Responsabile del **Suap**, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio.

Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al **Suap**, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi del presente Regolamento.

Nella domanda devono essere dichiarati:

a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, indirizzo pec e e-mail. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo

e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società, indirizzo pec e e-mail;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della L.R. 06/2010 e s.m.i.;

d) la denominazione del posteggio fuori mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;

e) la tipologia merceologica.

Ai fini della formulazione della graduatoria, ai sensi dell'Intesa della Conferenza unificata Stato-Regione-Enti sottoscritta in data 05/07/2012 e della D.G.R. 27/06/16 n. 5345, saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) Criteri legati alla maggior professionalità:

- anzianità di iscrizione nel Registro delle imprese fino a 5 anni = punti 40;
- anzianità di iscrizione nel Registro delle imprese maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50;
- anzianità di iscrizione nel Registro delle imprese oltre 10 anni = punti 60;

*b) Criteri legati all'anzianità acquisita sul posteggio, riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'avente causa::*

- *al soggetto titolare della concessione in scadenza al momento di presentazione della domanda sono attribuiti punti 40.*

*c) Criteri legati all'impresa:*

- *presentazione di apposita documentazione, attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali sono attribuiti punti 3.*

*A parità di punteggio totale la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.*

*Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile del Suap cura che avvenga la pubblicazione della graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui sopra. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Suap entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il responsabile del Suap è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'Albo Pretorio on line del Comune. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.*

#### **TESTO MODIFICATO**

*Art. 12 - Commercio su aree commerciali private. Criteri di assegnazione*

*( testo allegato A art. 5.2. pag. 52 D.g.r. 27/06/16 n. X/5345 )*

*Qualora più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano a disposizione del comune un area privata, attrezzata o meno coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa, può essere inserita fra le aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, i soggetti sopra citati hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi sulle aree di cui trattasi nel numero massimo stabilito dall'articolo 23 comma 11 bis della L.r. 6/10.*

*In caso di aree messe a disposizione ai sensi del comma precedente, hanno la priorità quelle proposte da consorzi costituiti fra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative sul territorio regionale.*

#### **TESTO MODIFICATO**

*Art. 13 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante*

*L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 24 della L.R. 06/2010 e s.m.i., è rilasciata dal Responsabile del Suap.*

*L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. Nel caso di cambiamento di domicilio, inteso come luogo in cui è stabilita la sede principale degli affari, da parte del titolare di autorizzazione, l'interessato ne dà comunicazione al comune dove intende esercitare l'attività che **provvede** al rilascio della nuova autorizzazione, previo ritiro del titolo originario, dandone contestuale comunicazione al comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono*

annotati gli estremi della precedente, ai fini della conservazione delle priorità. L'autorizzazione di cui al presente abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Per ottenere l'autorizzazione deve essere inoltrata domanda, **firmata digitalmente, corredata dagli estremi di pagamento dell' imposta di bollo, e da inviare al Comune, esclusivamente tramite il portale SUAP del Comune di Rescaldina**, nella quale devono essere precisati:

•generalità complete dell'interessato.

Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza.

Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;

•codice fiscale/partita IVA;

•il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 20 della L.R. 06/2010 e s.m.i.;

•il settore od i settori merceologici richiesti;

•la eventuale tipologia merceologica;

•di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione della domanda.

La domanda viene assegnata in istruttoria al Servizio. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/90 e s.m.i..

Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione per iscritto al richiedente entro 30 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro 30 giorni dalla richiesta. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

Nel caso in cui il responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione di inizio procedimento, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.

La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile del **Suap**, deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **Art. 14 - Autorizzazioni stagionali, temporanee od occasionali**

La stagionalità non è legata alla validità dell'autorizzazione, ma alla scelta organizzativa di vendita dell'operatore.

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a carattere temporaneo od occasionale verranno rilasciate di volta in volta nel contesto dell'autorizzazione delle manifestazioni di riferimento.

#### **Art. 15 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione**

Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.

Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda

*stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.*

*Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda che sarà assegnata, in istruttoria, ai competenti uffici comunali.*

*Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.*

*Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della L.R. 06/2010 e s.m.i. per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.*

*Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 20 della L.R. 06/2010 e s.m.i. o non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile del Servizio.*

*Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 20 della L.R. 06/2010 e s.m.i. alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta ed a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile del Servizio.*

*La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia b) di cui alla abrogata legge n. 112/1991, riferite a più posteggi, convertite nelle autorizzazioni di cui al decreto legislativo, con le modalità indicate nella legge regionale, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originario devono considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. In caso di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà a terzi, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intende eventualmente trasferire al subentrante.*

#### **Art. 16 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area**

*Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio*

dell'attività. Qualora quest'ultimo, non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

Qualora un operatore commerciale in possesso di autorizzazione per l'esercizio in forma itinerante rilasciato dal Comune di residenza o di sede legale, si trasferisca con la residenza o la sede legale in questo Comune, il titolo autorizzatorio originale non verrà sostituito ma solamente integrato con l'indicazione della nuova residenza o sede legale.

#### **Art. 17 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio**

In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Responsabile del Servizio può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.

Si considerano di particolare gravità:

1. le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
2. l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
3. il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
4. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione

#### **Art. 18 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio**

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio e l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante vengono revocate dal Responsabile del Servizio, quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
- l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
- il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della L.R. 06/2010 e s.m.i., ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10 della L.R. 06/2010 e s.m.i.;



- in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.

L'atto di revoca è disposto dal Responsabile del Servizio e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ed in due giornate di mercato.

Alla revoca dell'autorizzazione di tipo A) segue di diritto la decadenza della concessione del posteggio essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

### **Art. 19 - Indirizzi generali in materia di orari**

In conformità agli indirizzi di cui all'art. 111 della L.R. 06/2010 e s.m.i. valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

- a) l'esercizio dell'attività può essere effettuato in fasce orarie anche diverse rispetto a quelle degli altri operatori al dettaglio in sede fissa;
- b) la fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche è compresa tra le ore 5.00 e le ore 24.00 con possibilità di effettuazione dei mercati anche in orari pomeridiani e serali;
- c) è ammessa, sentite le organizzazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, l'istituzione di mercati su aree pubbliche che si svolgono in giornate domenicali o festive;
- d) è fatto divieto di effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. I mercati che coincidono con le festività di cui sopra possono essere anticipati;
- e) limitazioni temporali possono essere stabilite nei casi di indisponibilità dell'area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse;

Il Responsabile del Servizio provvede a fissare le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato che, in ogni caso, non devono essere inferiori a 60 minuti prima dell'inizio e dopo la fine delle vendite.

### **Art. 20 - Festività**

Qualora il mercato cade in giorno festivo lo stesso non sarà effettuato.

Su richiesta di almeno il 50% degli operatori, il Comune può autorizzare lo svolgimento del mercato **il giorno stesso e/o potrà anche essere anticipato il giorno prima**, ove le condizioni della circolazione od altre di pubblico interesse lo consentano. La proposta deve pervenire al Comune almeno trenta giorni prima della data coincidente con una festività. L'ufficio commercio sottoporrà la proposta all'esame della Giunta Comunale, per la decisione.

In caso di anticipazione del mercato, le eventuali assenze non saranno conteggiate ai fini della graduatoria di cui all'art. 24 del presente Regolamento.

### **Art. 21 - Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare**

Durante lo svolgimento del mercato, della fiera o altra manifestazione, nei viali interni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere, fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e bambini; non è altresì consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza.

All'interno e nella loro prossimità non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità. E' altresì vietato



*circolare con tavole di legno, involucri voluminosi o in altro modo da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.*

*La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno delle aree in questione, ma, solo su autorizzazione o parere della Polizia Locale è ammessa nella loro prossimità.*

#### **Art. 22 - Condotta dei venditori**

*Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.*

*Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali.*

*Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi simili per il richiamo dei compratori. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi, uniche tolleranze concesse riguardano l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di dischi e nastri, e i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci sempre che siano contenuti in limiti moderati e decorosi.*

#### **Art. 23 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico - Canone di occupazione e di concessione**

*In osservanza del vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'uso temporaneo di un posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, è subordinato al pagamento giornaliero dei diritti dovuti per la occupazione temporanea di suolo pubblico.*

*Diversamente, l'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione decennale è sottoposto al pagamento della tassa tares. La tassa di cui sopra sarà riscossa annualmente nel rispetto delle disposizioni emanate dall'Ufficio Tributi.*

*Il loro mancato versamento comporterà la sospensione dell'utilizzo del posteggio fino ad avvenuto pagamento delle stesse maggiorate degli interessi di legge.*

*L'omesso pagamento comporta la decadenza della concessione.*

*La permanenza, oltre al tempo consentit, negli spazi appositamente individuati per l'esercizio del commercio itinerante, oltre all'azione sanzionatoria, è sottoposta al pagamento del dovuto canone di occupazione.*

#### **Art. 24 - Validità delle presenze**

*Ai fini della validità per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nel mercato, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è*

*ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per scritto, dal titolare dell'autorizzazione.*

*Chi partecipa al sorteggio deve essere in possesso dell'originale dell' autorizzazione e della carta d'esercizio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica.*

#### **Art. 25 - Dimostrazione del titolo ed informazioni**

*L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere in grado in ogni momento di dare dimostrazione del proprio titolo ad esercitare l'attività commerciale a richiesta da parte degli addetti preposti al controllo.*

*Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono sapere dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare o a qualunque altro titolo. Qualora la dimostrazione non sia immediatamente possibile, l'attività commerciale deve essere immediatamente sospesa e se entro*

*24 ore non verrà data dimostrazione del titolo di rappresentanza si procederà in termini sanzionatori.*

*La carta d'esercizio ha finalità di natura identificativa dell'operatore, autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzativi che dovranno*

*essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo. Il documento è necessario per l'esercizio dell'attività svolta nei mercati, nelle fiere ed in forma itinerante e viene compilato dall'operatore stesso oppure compilato dall'Associazione di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. Non è prevista per i titolari di posteggio isolato. La validazione della carta d'esercizio viene effettuata con presa d'atto dall'ufficio comunale competente agli operatori che svolgono attività con posteggio sul territorio comunale di Rescaldina o ivi residenti per quelli itineranti, sulla base dei contenuti in essa previsti, purché compilata dalle Associazioni di categoria prima indicate. L'attestazione prevista (documento che certifica da parte dell'operatore gli obblighi amministrativi, previdenziali fiscali e assistenziali ) deve essere presentato entro il 31 gennaio*

*di ogni anno. La verifica annuale di tali documenti, se effettuata dal Comune, potrà comporterà le spese di procedimento.*

#### **Art. 26 - Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati**

*L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente per tutta la durata del mercato o fiera, al posteggio assegnato.*

*L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio delle vendite, oppure si assenta prima dell'orario di termine della manifestazione, è considerato assente.*

*Il Servizio Polizia Locale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il Servizio Polizia Locale.*

*Eventuali assenze per malattia devono essere giustificate presentando certificazione medica al primo mercato utile.*

#### **Art. 27 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere**

*I casi di spostamento, soppressione e variazione permanente del giorno di effettuazione del mercato e della fiera sono deliberati dal Consiglio Comunale con la consultazione delle parti sociali di cui all'art. 5.*

*L'ampliamento ed il potenziamento, nonché la riduzione del numero dei posteggi del mercato e della fiera sono deliberati dalla Giunta Comunale con la medesima procedura di cui al comma precedente.*

*Il provvedimento di trasferimento temporaneo del mercato è disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è adottato dal Responsabile del Servizio.*

*Per il trasferimento permanente si procederà alla riassegnazione dei posteggi, con la consultazione delle parti sociali di cui all'art. 5, utilizzando i seguenti criteri:*

- *osservanza dei settori merceologici;*
- *osservanza della tipologia merceologica già in essere sul mercato trasferito;*
- *necessità di adeguare la dimensione del posteggio in relazione ai mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività;*
- *anzianità di presenza effettiva sul mercato;*
- *anzianità di iscrizione al registro imprese.*

*La nuova disposizione risultante è sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.*

*Il responsabile del Servizio, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti nel mercato, nella fiera o in altre aree distributive, deve darne comunicazione alla Regione.*

#### ***Art. 28 - Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche***

*Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio, revoca o modifica dell'autorizzazione d'esercizio deve essere comunicato dal Responsabile del Servizio alla C.C.I.A.A., entro trenta giorni dalla adozione.*

*Entro lo stesso termine, devono essere inviate alla Camera di Commercio tutte le variazioni relative a subentri, cessazioni, decadenze, .*

*Entro il 31 luglio di ogni anno, deve essere inviata alla Camera di Commercio la situazione relativa al mercato e fiera che si svolgono nel territorio comunale, con l'indicazione della relativa denominazione, localizzazione, ampiezza delle aree, numero dei posteggi, durata, orari e assegnatari dei posteggi.*

## ***TITOLO II***

### ***DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI***

#### ***Art. 29 - Definizione***

*I mercati, compresi quelli specializzati, stagionali, e straordinari, sono definiti all'art. 2 del presente Regolamento.*

*L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Comune nel rispetto degli indirizzi di cui al paragrafo II della D.G.R. 03.12.2008 n. VIII/8570. La Giunta regionale esprime il nulla osta preventivo ai Comuni che richiedano l'istituzione o l'ampliamento di mercati, in attuazione della legge regionale n. 6/2010 nel rispetto degli obiettivi di presenza e sviluppo delle aree mercatali nel triennio 2007-2009, stabiliti dalla deliberazione del consiglio regionale 30 novembre 2007, n. VIII/466 che fissa in 1500 nuovi posteggi l'incremento massimo sostenibile.*

*Le aree da destinare a sede di mercato sono stabilite dal Consiglio Comunale che, nell'individuare, determina:*

- *l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;*

- *il periodo di svolgimento dei mercati, e relativi orari;*
- *il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie;*
- *il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;*
- *le tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato (allegato E).*

*La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:*

- *alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;*
- *al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;*
- *alla diversa superficie dei posteggi.*

#### **Art. 30 - Concessione del posteggio – Durata**

*La concessione dei posteggi, sia nelle aree mercatali che nelle aree extramercatali, ha la durata di dodici anni.*

*In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posti ovvero tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento posti.*

#### **Art. 31 - Planimetria dei mercati**

*Presso il Servizio di Polizia Locale ed attività produttive è consultabile una planimetria del mercato che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione e la eventuale suddivisione in settori.*

#### **Art. 32 - Utilizzo del posteggio.**

*Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio per quanto riguarda il settore e la tipologia merceologica, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio e dei regolamenti comunali.*

*Qualora nella concessione o autorizzazione non venga indicata la tipologia merceologica, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.*

*L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:*

- *non si può occupare dello spazio superiore a quello concesso;*
- *tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di m. 0,50 e l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2 misurata nella parte più bassa*
- *Il tendone a copertura del banco deve essere ubicato ad un'altezza minima dal suolo di mt. 2, misurata dalla parte più bassa*
- *i banchi con le tende devono essere sistemati entro l'orario di apertura del mercato e devono essere rimossi entro 30 minuti dopo la chiusura;*
- *i banchi di vendita devono essere posti in allineamento, con gli altri banchi insiti sull'area, sul limite degli spazi assegnati provvedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita;*
- *è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli dichiarati in concessione o autorizzazione di posteggio;*
- *è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;*

- non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
- è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
- i rifiuti devono essere raccolti e conferiti presso gli idonei contenitori; il posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi rifiuto;
- è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati;
- è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale, la carta d'esercizio e la concessione di posteggio con i relativi versamenti di canone e mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di polizia e altro personale addetto al controllo.
- È fatto obbligo di esporre, per i banchi che vendono beni usati, un cartello con dicitura "merce usata" come previsto dalla normativa.

*Qualora il titolare commetta atti che costituiscono reato e che possono fare venire meno i requisiti per l'esercizio del commercio, la concessione del posteggio resterà sospesa sino all'esito del relativo procedimento penale e in caso di condanna verrà revocata.*

### **Art. 33 - Dimensioni dei posteggi**

*I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita.*

*Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto quando è possibile che la stessa venga ampliata o che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.*

### **Art. 34 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato "miglioria"**

*Prima che il Comune bandisca i posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica nel mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.*

*La domanda sarà accolta dal Responsabile del Servizio previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.*

*In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:*

1. maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso, per la vendita di prodotti dello stesso settore merceologico e della tipologia merceologica;
2. maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
3. maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.

*La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio e pubblicata all'Albo Pretorio, per trenta giorni consecutivi.*

### **Art. 35 - Scambio reciproco di posteggio**



*I soggetti titolari di posteggio nel mercato non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.*

*Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.*

*Il provvedimento con il quale si "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del Responsabile del Servizio. La durata delle concessioni rimane invariata.*

*Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla.*

### **Art. 36 - Tipologia merceologica**

*Il mercato settimanale è suddiviso in due settori merceologici: alimentare e non alimentare.*

*Su ogni posteggio viene identificata la tipologia merceologica di cui all'Allegato E parte integrante del presente Regolamento.*

*In caso di cessione e/o subingresso di un'attività, è vincolante mantenere la stessa tipologia merceologica di cui all'allegato E o in alternativa potrà essere autorizzata una nuova tipologia merceologica di un articolo mancante. L'operatore commerciale titolare del posteggio ha la possibilità di effettuare la modifica della tipologia merceologica del suo posteggio previa motivata richiesta scritta.*

*Il Responsabile del Servizio, dopo aver raccolto il parere delle parti sociali di cui all'art. 5, procederà ad accogliere o rigettare l'istanza.*

*Qualora l'istanza venga accolta si procederà alle annotazioni sull'atto di concessione del posteggio.*

### **Art. 37 – Attività con il sistema del battitore**

*Gli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore occupano i posteggi a loro riservati, a titolo di assegnazione, secondo un programma di turnazione concordato.*

*I posteggi concessi ai battitori, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi non possono essere assegnati ad altri operatori.*

### **Art. 38 - Messa a disposizione di aree private**

*Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per lo svolgimento del mercato settimanale, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.*

*I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi. Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato dall'art. 12 del presente Regolamento.*

*Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori*



*su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello provinciale. La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.*

#### **Art. 39 - Posteggi riservati ai produttori agricoli**

*Ai produttori ed imprenditori agricoli può essere riservata una percentuale fino al tre per cento del totale dei posteggi previsti nel mercato, per il settore alimentare.*

*Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate **nell' articolo 43** del presente Regolamento.*

*Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, **che dovrà essere presentata esclusivamente attraverso il portale telematico SUAP del Comune**, l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore od imprenditore agricolo.*

*Il criterio di priorità di cui all'art. 43 del presente Regolamento, è riferito all'attività di commercio su aree pubbliche di prodotti agricoli, da parte dell'agricoltore produttore diretto o dell'imprenditore agricolo.*

*I posteggi concessi ai produttori od imprenditori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, solamente ad altri produttori od imprenditori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato ed in loro assenza ad altri operatori con tipologia merceologica alimentare*

#### **Art. 40 - Decadenza dalla concessione del posteggio**

*L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (sedici giornate), salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio, debitamente documentate.*

*La documentazione giustificativa deve pervenire al Servizio entro il primo mercato utile. Le giustificazioni che perverranno oltre tale termine non saranno considerate valide. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.*

*Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini su indicati deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal Responsabile del Servizio l'inizio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90 e s.m.i..*

#### **Art. 41 - Decadenza dalla concessione del posteggio e del titolo autorizzatorio**

*Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40 del presente Regolamento, viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 4, lettera b) della L.R. 06/2010 e s.m.i..*

*Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui viene emesso l'atto di revoca.*

#### **Art. 42 - Revoca della concessione del posteggio**

*Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.*

*I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e s.m.i., indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi*

*nello stesso o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.*

*In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere, se possibile, un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.*

*La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile del Servizio che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.*

#### **Art. 43 - Posteggi temporaneamente liberi - Assegnazione precaria**

*I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare.*

*L'assegnazione dei posteggi liberi è disposta giornalmente dal Servizio Polizia Locale, entro le ore 08.00, sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza:*

- *rispetto del settore merceologico se il mercato risulta diviso in settori;*
- *più alto numero di presenze alla spunta;*
- *la maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, **cumulata con quella dell' eventuale dante causa;***
- *rispetto della tipologia merceologica stabilita per il posteggio.*

*Il Comune aggiorna la situazione delle presenze temporanee nei mercati mediante la cancellazione dei nominativi che, nell'arco dell'ultimo **anno**, non hanno fatto registrare **alcuna** presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione dei mercati nell'arco dell' **anno** stesso.*

*L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debita mente autorizzate.*

*L'aggiornamento delle graduatorie sono effettuate secondo le norme della vigente normativa.*

#### **Art. 44 - Effettuazione di mercati straordinari**

*Nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti, collegate ad eventi particolari.*

*Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici.*

*La proposta deve essere presentata, per scritto:*

*da almeno il 50% degli operatori su area pubblica titolari di posteggio presso il mercato;*

*dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;*

*La proposta deve pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato. La proposta viene sottoposta all'esame della Giunta Comunale, per la decisione.*

*La Giunta Comunale deve decidere entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. In caso di mancata comunicazione di diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione, la proposta si intende accolta.*

*La comunicazione della effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere inviata agli interessati, almeno quindi giorni prima della data prevista.*

*Entro il mese di settembre di ogni anno, i soggetti indicati al comma 3 possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell'anno successivo. Sulla proposta, la Giunta Municipale decide entro sessanta giorni dalla presentazione. La decisione è comunicata agli interessati, entro i trenta giorni successivi alla data di relativa adozione.*

#### **Art. 45 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità**

*L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, fieri o manifestazioni temporanee o occasionali.*

*Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.*

*Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.*

*L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore. Pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, etc.), nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.*

#### **Art. 46 – Mercati e posteggi sparsi: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari**

*L'ubicazione dei mercati settimanali attualmente in atto si svolgono nella giornata di giovedì in via S.Pellico ed in via Sormani/via XXV Aprile dalle ore 06.00 alle ore 14.00 con orario di vendita dalle ore 08.00 alle ore 13.30.*

*Ubicazione dei posteggi fuori mercato (posteggi sparsi) è il seguente:  
piazzale cimitero di Rescaldina e Rescalda*

### **TITOLO III - COMMERCIO ITINERANTE**

#### **Art. 47 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante**

*Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. Il tempo massimo per effettuare le operazioni di vendita è di **2 ore**.*

*È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.*

*A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività è vietata su tutto il territorio comunale:*

- nelle aree aventi valore storico, artistico e ambientale: luoghi di culto ed aree adiacenti poste ad un raggio di influenza inferiore a metri 200;*
- nell' area di mercato settimanale ed adiacenti aree di parcheggio;*

- nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;
- nei parcheggi riservati ai portatori di handicap;
- in prossimità o corrispondenza di rotatorie, intersezioni o curve;
- lungo le strade statali, provinciali o comunali di viabilità extraurbana, anche in banchina;
- lungo la strada **urbana ex SS 527 e la via M. Polo, anche in banchina;**

Durante lo svolgimento del mercato e fiere, è vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree circostanti **entro un raggio di 500 metri** dal mercato o fiera.

A tale scopo potranno essere instaurati rapporti di reciprocità con i comuni contermini.

Agli operatori su aree pubbliche in forma itinerante in possesso dell'autorizzazione di tipo A) è precluso l'esercizio della vendita in forma itinerante nel periodo di assegnazione del posteggio.

Gli operatori su aree pubbliche in forma itinerante muniti di autorizzazione di tipo B) sono abilitati alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, di cura, di intrattenimento o svago. In questo caso l'operatore dovrà osservare le norme di cui all'articolo 19 del D.Lgs n. 114/98 in materia di vendita a domicilio

Le zone precluse dall'esercizio del commercio itinerante sono indicate nell' Allegato B parte integrante del presente Regolamento

Con provvedimento di Giunta comunale l'elenco di cui sopra potrà essere aggiornato o modificato

#### **Art. 48 - Determinazione degli orari**

L'esercizio del commercio in forma itinerante, è consentito non prima delle ore 07.00 e non oltre le ore 22.

E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante alla domenica e nei giorni festivi, fatte salve particolari situazioni legate a manifestazioni di carattere locale.

#### **Art. 49 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo e artigiano. Modalità. Orari. Divieti**

Le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del presente Regolamento si applicano anche al produttore ed imprenditore agricolo esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

### **TITOLO IV - FIERE**

#### **Art. 50 - Tipologia ed aree destinate a fiere**

Per quanto riguarda la definizione delle fiere e le presenze operative nelle stesse si rimanda all'articolo 2 del presente Regolamento.

Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.

Le planimetrie relative all'ubicazione della fiera ed alla dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi sono depositate presso il Servizio Polizia Locale

#### **Art. 51 - Autorizzazione per operare nelle fiere**

La fiera è riservata agli operatori commerciali in possesso delle autorizzazioni per il

*commercio su aree pubbliche.*

*La concessione del posteggio nell'area suddetta ha durata limitata al giorno della fiera.*

*Il numero massimo di posteggi assegnabili, in base alla superficie attualmente disponibile, è di 50.*

*Gli interessati ad ottenere un posteggio nella fiera dovranno presentare una domanda in bollo indirizzata al **Suap**, almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento della stessa.*

*La stessa dovrà obbligatoriamente contenere:*

- *i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;*
- *codice fiscale/partita IVA;*
- *estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;*
- *la superficie del posteggio che si intende utilizzare;*
- *le presenze effettive nella fiera alla quale si chiede di partecipare;*
- *le presenze nella fiera alla quale si chiede di partecipare;*
- *data di iscrizione al registro imprese;*
- *la tipologia merceologica dei prodotti che intende vendere.*

***Le domande devono essere trasmesse al SUAP esclusivamente tramite portale SUAP del Comune di Rescaldina, firmata digitalmente, corredata dagli estremi di pagamento dell'imposta di bollo (corrisposta anche in maniera virtuale). Per attestare la data di invio delle domande fa fede la data di ricevimento della mail attestata attraverso il certificato di avvenuta consegna. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.***

***La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse.***

***Le domande sono assegnate, per l'istruttoria, al SUAP.***

*Per le domande giudicate irregolari od incomplete, ne deve essere richiesta la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate così come indicato nella comunicazione, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e conseguentemente, archiviate.*

*Avranno titolo a partecipare alla Fiera gli operatori commerciali su aree pubbliche inseriti in apposita graduatoria formata dal Servizio, stilata sulla base dei criteri di priorità di cui al successivo articolo 52 del presente Regolamento.*

***La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile del SUAP sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine, a cura dell'ufficio comunale competente, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito ed ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera, e quant'altro previsto da leggi e regolamenti comunali.***

*L'ordine e la disciplina sulla fiera verranno assicurati dagli addetti al Servizio di Polizia Locale, alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che opereranno nell'ambito della fiera stessa.*

*E' fatto obbligo agli operatori di lasciare, al termine della manifestazione, il posteggio pulito e di raccogliere i rifiuti negli appositi sacchi.*

*Oltre alle sanzioni derivanti da eventuali inosservanze a norme generali o regolamentali, è previsto l'allontanamento immediato dalla manifestazione di chiunque non si atterrà alle disposizioni impartite o creerà disturbo, confusione o*



*ritardo delle operazioni relative allo svolgimento della fiera.*

#### **Art. 52 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria**

*Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell'ordine, ai sensi dell' Intesa della Conferenza unificata Stato-Regione-Enti sottoscritta in data 05/07/2012 e della D.G.R. 27/06/16 n. 5345, i seguenti criteri:*

##### **a) Criteri legati alla maggior professionalità:**

- *anzianità di iscrizione nel Registro delle imprese fino a 5 anni = punti 40;*
- *anzianità di iscrizione nel Registro delle imprese maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50;*
- *anzianità di iscrizione nel Registro delle imprese oltre 10 anni = punti 60;*

##### **b) Criteri legati all'anzianità acquisita sul posteggio, riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell' avente causa::**

- *al soggetto titolare della concessione in scadenza al momento di presentazione della domanda sono attribuiti punti 40.*

##### **c) Criteri legati all'impresa**

- *presentazione di apposita documentazione, attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali sono attribuiti punti 3.*

*A parità di punteggio totale la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.*

*Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare e non può avere più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico nelle fiere con meno di cento posti ovvero tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento posti.*

#### **Art. 53 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati**

*I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, verranno assegnati esclusivamente a quegli operatori commerciali inseriti nella graduatoria di partecipazione e presenti al momento della verifica*

*Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi sarà effettuata nel rispetto dei criteri di priorità:*

*- **Maggior numero di presenze nella fiera, indipendentemente dall' effettivo utilizzo del posteggio, per la***

*quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;*

*- **Anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese cumulata a quella dell' eventuale dante causa;***

*- **Ordine cronologico di arrivo al portale SUAP del Comune.***

*Coloro che risultano assegnatari di posteggio, in base alla disposizione di cui all'art. 51 del presente Regolamento, non potranno richiedere l'assegnazione di un*



*posteggio (cosiddetta migliona) resosi vacante per non presenza del titolare.*

**Art. 54 - Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari**

*Le fiere attualmente in atto vengono svolte in.: via b.Melzi, via Bassetti, via V. Veneto, via Legnano e via Bossi. Quella primaverile ( 1° lunedì di marzo) e quella autunnale ( 1° lunedì di ottobre con i seguenti orari: 06.00 – 20.00 con orario di vendita dalle ore 08.00 alle 18.30. L'amministrazione Comunale sulla base di quanto stabilito in particolare dagli articoli 2 / 4 / 50 del presente regolamento, potrà estendere ad altre vie cittadine adiacenti l'ubicazione delle fiere.*

**TITOLO V - ALTRE AREE DISTRIBUTIVE**

**Art. 55 - Assegnazione, revoca, decadenza: rinvio**

*I posteggi fuori mercato, come definiti all'articolo 2, del presente Regolamento sono assegnati con le procedure di cui all'articolo 12.*

*I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata all'articolo 43 del presente Regolamento.*

*Per la revoca-decadenza, valgono le regole di cui agli articoli n. 40, 41 e 42 del presente Regolamento.*

*L'eventuale istituzione di posteggi sparsi può essere fatta con provvedimento della Giunta Comunale in osservanza alle norme del presente Regolamento. Il modello organizzativo dei nuovi posteggi dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente Regolamento.*

*Gli operatori titolari di concessione di un posteggio fuori mercato, con cadenza settimanale, possono chiedere di occupare il suddetto posteggio anche in altri giorni, in occasione di particolari festività, per un massimo di quattro giornate all'anno.*

**Art. 56 - Aree per esercizio stagionale.**

*Non si individuano aree per tale forma commerciale.*

*L'eventuale istituzione di aree pubbliche da assegnare per l'esercizio del commercio in forma stagionale può essere fatta con provvedimento della Giunta Comunale in osservanza alle norme del presente Regolamento. Il modello organizzativo dei nuovi posteggi dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente Regolamento.*

**Art. 57 - Aree per esercizio temporaneo o occasionale.**

*Per manifestazioni temporanee ed esercizi occasionali si intendono quelle manifestazioni non istituzionali e non ricorrenti, organizzate dall'Amministrazione Comunale, da comitati e/o altri soggetti privati, aventi per oggetto l'esposizione di merci o prodotti di vario genere, compresi anche quelli derivanti da attività creativa e/o manuale, con vendita diretta al consumatore.*

*La richiesta di svolgimento della manifestazione deve essere presentata per iscritto almeno 30 giorni prima della data e deve contenere:*

- le generalità del richiedente
- il tipo di manifestazione, la data ed il luogo

*- gli eventuali prodotti messi in vendita e/o esposizione nonché la tipologia di operatori che si intende far partecipare*

*-ogni altra informazione utile (area pubblica o privata, eventuali manifestazioni collaterali, attività pubblicitaria, etc. ....).*

*Previo atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale, il Responsabile del Servizio evade la richiesta determinando, con proprio atto, le modalità di svolgimento, gli orari, gli eventuali obblighi e oneri anche di natura finanziaria, le tipologie di operatori che possono essere ammessi, i prodotti che possono essere venduti e/o esposti.*

*In occasione di manifestazioni estemporanee organizzate per la vendita di prodotti non prettamente di natura commerciale, possono essere ammessi a partecipare anche operatori non professionali fatto salvo il rispetto della vigente normativa fiscale e tributaria.*

*Per le manifestazioni oggetto del presente articolo, il numero dei posteggi, che può variare a seconda dell'organizzazione della manifestazione, verrà valutato di volta in volta in funzione dell'area messa a disposizione.*

#### **Art. 58 - Aree commerciali private**

*Non sono individuate aree private concesse all'esercizio del commercio su aree pubbliche. Qualora venissero disponibili, l'assegnazione avverrà nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 55 del presente Regolamento.*

*Il modello organizzativo dei nuovi posteggi dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente Regolamento.*

#### **Art. 59 - Produttori ed imprenditori agricoli**

*Fuori dalle aree di mercato o di fiera, non si individuano aree da riservare ai produttori agricoli.*

*L'esercizio della vendita su aree pubbliche da parte di produttori ed imprenditori agricoli può essere effettuato con l'osservanza delle norme previste nel presente regolamento per quanto concerne l'uso dei posteggi e l'esercizio del commercio itinerante.*

#### **Art. 60 - localizzazione, caratteristiche e orari dei posteggi fuori mercato**

*L'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività sono quelli che risultano dalla scheda Allegato D parte integrante del presente Regolamento.*

### **TITOLO VI - NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA**

#### **Art. 61 - Normativa igienico-sanitaria**

*Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.*

*Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.*

*Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la*

*manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'eventuale acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato.*

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 62 - Disposizioni transitorie e finali**

***In considerazione di quanto previsto dal d.lgs. 59/2010, dell' Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regione-Enti sottoscritta in data 05.07.2012, e della D.G.R. 27/06/16 n. 5345 è stabilito che:***

- le concessioni aventi durata decennale scadute prima della data di entrata in vigore del D.lgs. 59/2010 (sino al 07.05.2010), rimangono efficaci sino alla scadenza prevista;***
- le concessioni scadute dopo la data di entrata in vigore del D.lgs. 59/2010 (sino al 7.05.2010) e prima della data di adozione dell'Intesa della Conferenza Unificata (sino al 4.07.2012), sono prorogate sino alla data del 07.05.2017 compreso;***
- le concessioni scadute dopo la data dell'adozione dell'Intesa della Conferenza Unificata (sino al 04.07.2012) sono prorogate sino al 04.07.2017.***

***I modelli Allegati possono essere oggetto di modifica con atto di Giunta Comunale.***

### **Art. 63 - Vigilanza**

*La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza del presente regolamento, la riscossione del canone per l'occupazione temporanea giornaliera dei posteggi disponibili e la ricomposizione di dissidi tra operatori, è affidata al Servizio Polizia Locale.*

### **Art. 64 - Sanzioni**

*Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni in materia di commercio su aree pubbliche sono sanzionate a termine del D.L.vo 114/98 e Legge Regionale 06/2010 e s.m.i.*

*Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 10 della Legge n. 689/81 e dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/00 alle violazioni del presente regolamento, non rientranti nelle previsioni del D.Lvo n. 114/88 e L.R. 06/2010 e s.m.i., si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di Euro 25 ed un massimo di Euro 500 ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L.,salvo diversa disciplina stabilita con Delibera di Giunta Comunale.*

*Per la determinazione e l'applicazione delle predette sanzioni si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge n. 689/81. L'autorità competente a ricevere il rapporto e il ricorso ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/81 viene individuata nel Sindaco. L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorsi*

### **Art. 65 - Recidiva nelle violazioni**

*La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte **nell' arco di dodici mesi**, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.*

#### **Art. 66 - Risarcimento danni**

*Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione di cui all'articolo precedente, alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli uffici competenti.*

#### **Art. 67 - Diffida - Esecuzione d'ufficio**

*In tutti i casi nei quali sia constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente regolamento, il Responsabile del Servizio Polizia Locale, indipendentemente dall'erogazione della sanzione pecuniaria, può diffidare l'autore od il responsabile dell'infrazione ad eliminare lo stato di fatto arbitrario od illegale prescrivergli all'uopo un termine perentorio.*

*Trascorso infruttuosamente tale termine si potrà procedere d'ufficio all'eliminazione del fatto antiggiuridico con conseguente addebito di spese al trasgressore.*

#### **Art. 68 - Osservanza degli altri Regolamenti comunali**

*Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutte le altre leggi e decreti che regolano la materia, nonché, i regolamenti comunali vigenti ed in particolare lo strumento urbanistico, le norme di polizia urbana e quelle igienico-sanitarie.*

#### **Art. 69 - Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore**

*Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti statali e regionali in materia di commercio su area pubblica.*

*Il presente Regolamento, composto da 70 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti di legge.*

#### **Art. 70 – Pubblicità del regolamento**

*Chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, compreso ogni diritto di ricerca e visione.*

**SCHEDE DESCRITTIVE MERCATI  
SETTIMANALI DEL GIOVEDÌ**

- a) *Denominazione: Mercato settimanale del giovedì*  
*Delibera istitutiva:.....*
- b) *ubicazione: Via S.Pellico*
- c) *orario dalle ore 06.00 alle ore 14.00*
- d) *orario di vendita dalle ore 08.00 alle ore 13.30*
- e) *superficie complessiva destinata ai posteggi: mq 2135*
- f) *totale posteggi: n. 56, di cui;*
- *n.19 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica per il settore alimentare;*
  - *n.36 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica per il settore non alimentare;*
  - *n. 01 riservati al battitore;*
- g) *dislocazione dei posteggi:*
- 1) *su a rea scoperta: tutti*
  - 2) *su area coperta: nessuno*
  - 3) *box fissati al suolo: nessuno*
  - 4) *vani in muratura: nessuno*
- h) *le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria depositata presso il Servizio comprensiva di:*
- ~ *dislocazione e dimensionamento singolo dei posteggi;*
  - ~ *numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;*
- i) *l'accesso all'area del mercato è consentito a partire da 2 ore prima dell'inizio dell'orario di vendita*
- l) *entro 30 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite*
- m) *l'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi, ai sensi dell'art. 43 del presente Regolamento, avverrà alle ore 08.00 alla presenza del personale incaricato del Servizio Polizia Locale.*
- n) *tipologie merceologiche escluse: animali vivi*

**SCHEDE DESCRITTIVE MERCATI  
SETTIMANALI DEL GIOVEDÌ**

- a) *Denominazione: Mercato settimanale del giovedì*  
*Delibera istitutiva:.....*
- b) *ubicazione: Via Sormani / via XXV Aprile*
- c) *orario dalle ore 06.00 alle ore 14.00*
- d) *orario di vendita dalle ore 08.00 alle ore 13.30*
- e) *superficie complessiva destinata ai posteggi: mq 469*
- f) *totale posteggi: n. 12, di cui;*
- *n.4 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica per il settore alimentare;*
  - *n.8 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica per il settore non alimentare;*
- g) *dislocazione dei posteggi:*
- 1) *su a rea scoperta: tutti*
  - 2) *su area coperta: nessuno*
  - 3) *box fissati al suolo: nessuno*



4) vani in muratura: nessuno

h) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria depositata presso il Servizio comprensiva di:

~ dislocazione e dimensionamento singolo dei posteggi;

~ numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;

i) l'accesso all'area del mercato è consentito a partire da 2 ore prima dell'inizio dell'orario di vendita

l) entro 30 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite

m) l'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi, ai sensi dell'art. 43 del presente Regolamento, avverrà alle ore 08.00 alla presenza del personale incaricato del Servizio Polizia Locale.

n) tipologie merceologiche escluse: animali vivi

*Allegato "B" del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche*

**SCHEDA DESCRITTIVA COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

*a. Aree interdette al commercio itinerante durante lo svolgimento dei mercati e delle fiere:*

- Via S.Pellico , via N. Bixio, via Garibaldi, via Gramsci, **via Manara** durante lo svolgimento del mercato settimanale di Rescaldina.

- Via XXV Aprile, via Sormani, **via Don Erasmo Valenti**, durante lo svolgimento del mercato settimanale a Rescalda.

- Via S.Pellico, via Matteotti, via Gramsci, via Pozzi, **via San Bernardo**, via Caspani, durante lo svolgimento delle fiere

*b. Aree e vie interdette al commercio itinerante per motivi di polizia stradale:*

• nelle aree aventi valore storico, artistico e ambientale: luoghi di culto ed aree immediatamente adiacenti **poste ad un raggio di influenza inferiore a metri 200;**

• nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;

• nei parcheggi riservati ai portatori di handicap;

• in prossimità o corrispondenza di rotatorie, intersezioni o curve;

• lungo le strade statali, provinciali o comunali di viabilità extraurbana, anche in banchina;

• lungo la strada **urbana** ex SS 527 e la via M.Polo, **anche in banchina;**

• **nell' area di mercato settimanale ed adiacenti aree di parcheggio** in via S.Pellico **nei giorni in cui non c'è il mercato.**

*Allegato "C" del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche*

***SCHEMA DESCRITTIVA DELLA FIERA DELLE MERCI***

*1. Fiera: Fiera delle Merci*

*Deliberazione istitutiva n.....*

*2. Periodo : primo lunedì di marzo e primo lunedì di ottobre*

*3. Ubicazione: via b. Melzi, via Bassetti, via V. Veneto, via Legnano e via Bossi*

*4. Caratteristiche strutturali:*

*a) superficie complessiva dell'area: mq ;*

*b) superficie complessiva dei posteggi: mq ..... ;*

*c) numero totale posteggi:*

*Le planimetrie relative all'ubicazione della fiera ed alla dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi sono depositate presso il Servizio Polizia Locale*

*L'orario di svolgimento continuato risulta compreso fra le ore 06.00 e le ore 20.*

*L'accesso all'area della fiera è consentito a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita.*

*Entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.*

*L'assegnazione dei posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari avverrà dalle ore 8 alle ore 8.30.*

*5. Tipologie merceologiche escluse: animali vivi.*

**Allegato "D" del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche**

**SCHEDA DESCRITTIVA POSTEGGI FUORI MERCATO**

*Sul territorio comunale sono state identificate due aree in cui è previsto il posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche date in concessione fuori dell'area mercatale.*

*N.1*

- a) Ubicazione del posteggio: Cimitero Rescaldina*
- b) Periodo di svolgimento dell'attività: Permanente*
- c) Caratteristiche e superficie del posteggio: 32 mq*
- d) Tipo di struttura:*
- e) Settore: non alimentare*
- f) Tipologia merceologica: vendita fiori e accessori cimiteriali*
- g) Orario di attività: dalle ore 08 alle ore 18 (ora solare) dalle ore 08 alle ore 19 (ora legale) eventuale variazione delibera di Giunta*

*N.2*

- a) Ubicazione del posteggio: Cimitero Rescalda*
- b) Periodo di svolgimento dell'attività: permanente*
- c) Caratteristiche e superficie del posteggio: 32 mq*
- d) Tipo di struttura:*
- e) Settore: non alimentare*
- f) Tipologia merceologica: vendita fiori e accessori cimiteriali*
- g) Orario di attività: dalle ore 08 alle ore 18 (ora solare) dalle ore 08 alle ore 19 (ora legale) eventuale variazione delibera di Giunta*

*Allegato "E" del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche*

**SCHEDA DESCRITTIVA TIPOLOGIE  
MERCEOLOGICHE  
PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

*Le tipologie merceologiche utilizzabili per il commercio su aree pubbliche sono le seguenti:*

SETTORE ALIMENTARE:

- 1. PRODOTTI ALIMENTARI CONFEZIONATI, FRESCHI E GASTRONOMIA*
- 2. PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI*
- 3. CARNI CRUDE E COTTE*
- 4. PRODOTTI ITTICI CRUDI E COTTI*
- 5. SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE SETTORE NON*

ALIMENTARE:

- 1. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIA, CALZATURE*
- 2. PRODOTTI DI PROFUMERIA, PER LA COSMESI, PER L'IGIENE DELLA PERSONA E DELLA CASA*
- 3. BENI STRUMENTALI*
- 4. LIBRI, VIDEO, PUBBLICAZIONI, ARTICOLI MUSICALI, ARTICOLI PER*
- 5. IL TEMPO LIBERO, GIOCATTOLI*
- 6. FIORI, PIANTE, SEMENTI, ARTICOLI DA GIARDINAGGIO*
- 7. OPERE ARTISTICHE, COSE ANTICHE ED ANTIQUARIATO*
- 8. PRODOTTI DI ERBORISTERIA*